

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVI LEGISLATURA —

N. 1220

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Valter Zanetta (PdL)
Presentato in data 19 novembre 2008

Disposizioni in materia di veicoli d'interesse storico
e collezionistico

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge mira a disciplinare il collezionismo amatoriale, senza fini di lucro, dei veicoli del passato che costituiscono, oggi, un patrimonio storico meritevole di attenzione, controllo e tutela.

Le norme vigenti, in questa materia, sono contenute essenzialmente negli articoli 46, 47, 60 ed 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, meglio noto come il codice della strada, poi nell'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, meglio noto come il regolamento attuativo del codice della strada ed, infine, nell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, meglio nota come collegato alla finanziaria del 2000.

Premesso questo inquadramento normativo, occorre dire subito che taluni importanti aspetti della materia che riguarda lo specifico settore amatoriale del motorismo storico non appaiono né inquadrati, né risolti in modo soddisfacente, alla luce delle norme in vigore.

Emergono con insistenza, infatti, nel mondo del collezionismo amatoriale dei veicoli di interesse storico, problemi che riguardano in via principale:

1. la definizione di veicolo di interesse storico e collezionistico e la soglia di vetustà al di sotto della quale un veicolo del passato non può essere dichiarato di siffatto interesse;
2. la verifica e la certificazione del requisito dell'interesse storico e collezionistico dei veicoli del passato;
3. i benefici fiscali riservati ai collezionisti di veicoli del passato;
4. la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico;
5. la revisione periodica dei veicoli di interesse storico e collezionistico;
6. la loro immatricolazione e reimmatricolazione;
7. l'autenticità degli stessi.

L'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 stabilisce che rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, con ciò istituendo – contestualmente all'atto definitorio – un oligopolio di competenza a favore di cinque sole associazioni.

A rimedio di quanto sopra, l'articolo 1 del presente disegno di legge, escludendo l'oligopolio strumentale delle cinque associazioni ai fini definitivi, indica, nello specifico, quali siano i veicoli che possono costituire l'oggetto del controllo e della tutela da parte dello Stato e, allo scopo, rinvia agli articoli 52, 53, 54, 56, 57, 59 del codice della strada, che si ritengono dettagliati, esaustivi e di immediata consultazione.

L'articolo 2, fatto salvo il riconoscimento delle cinque associazioni previste dall'articolo 60 del Codice della strada, rende, inoltre, possibile la costituzione di nuove libere associazioni – senza fini di lucro – dotate della capacità di conferire lo *status* legale di storicità ai veicoli del passato, a condizione che sussistano determinati presupposti, tra i quali il possesso da parte dei nuovi soggetti, di un idoneo archivio storico, tecnico e documentale e l'assenza del fine di lucro.

Il presente disegno di legge espressamente non prevede il riconoscimento delle nuove libere associazioni da parte della Federazione internazionale dei veicoli storici (FIVA) o da parte da parte della Federazione internazionale dell'automobilismo (FIA) poiché queste condizioni, di fatto, escludono l'ingresso di nuovi soggetti nel novero degli enti che certificano la storicità dei veicoli nel rispetto della propria condizione statutaria di libere associazioni senza fini di lucro.

L'articolo 3 completa l'atto definitorio del veicolo di interesse storico e collezionistico, indicando le condizioni necessarie affinché un veicolo del passato acquisti il requisito della storicità. Si segnala, tra queste condizioni, quella del raggiungimento della vetustà trentennale come presupposto di base, ritenuto indispensabile, se si vuole porre un primo rimedio al fenomeno delle incontrollate attestazioni di storicità a favore dei veicoli compresi nella fascia di vetustà tra i venti ed i trenta anni i quali, godendo dei relativi benefici fiscali, troppo spesso creano una ingiusta perdita di gettito per l'Erario.

L'articolo 10, al comma 1, lettera c), introduce pertanto le opportune modifiche all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, senza tuttavia stravolgerne l'impianto.

L'articolo 12 del presente disegno di legge prevede la parziale riforma dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 mirata ad eliminare alla radice quella fonte normativa che, infedelmente interpretata, sta all'origine di tante inveritiere attestazioni di storicità di veicoli di vetustà compresa tra i venti ed i trenta anni.

L'articolo 6 e l'articolo 7 del presente disegno di legge, inoltre, pongono a carico delle associazioni

precisi obblighi di informazione nei confronti delle autorità competenti e le sottopongono a vigilanza e controlli con lo scopo di garantire, oltre all'uniformità delle certificazioni che esse rilasciano, anche l'assenza del fine di lucro ed il rispetto delle norme che regolano la virtuosa collaborazione dei liberi enti amatoriali privati con lo Stato e con gli altri enti pubblici territoriali.

La responsabilità prevista per le associazioni inadempienti non è, tuttavia, di natura oggettiva poiché è prevista, a loro discolpa, la prova della buona fede e della ordinaria diligenza, mentre per il privato che abbia ottenuto con comprovato dolo la certificazione, è prevista la responsabilità personale diretta ed esclusiva.

Infine, con la previsione della trasmissione dei dati per via telematica è semplificata al massimo l'attività burocratica sia per le associazioni che certificano, sia delle Autorità preposte al controllo delle certificazioni.

Non si ritiene, tuttavia, che le libere associazioni amatoriali debbano certificare le caratteristiche tecniche dei veicoli di interesse storico e collezionistico anche su domanda di soggetti terzi che non siano ad esse legati dal vincolo di associazione, poiché tale obbligo sembra essere incompatibile con il principio della libertà associativa sancito dall'articolo 18 della Costituzione.

L'associazione obbligata a certificare al pubblico dovrebbe rispettare anche un orario di apertura al pubblico, sarebbe sottoposta alle sanzioni per il mancato rispetto di questo orario ed avrebbe le stesse responsabilità di un ufficio aperto al pubblico senza avere, per contro, impiegati pubblici nei propri quadri statuari.

L'articolo 12 prevede il beneficio fiscale automatico per tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico per i quali il presupposto inderogabile è il raggiungimento della vetustà almeno trentennale. Sono, così, del tutto esclusi dal beneficio fiscale automatico tutti i veicoli che abbiano meno di trenta anni di vetustà.

Per questi veicoli che non hanno ancora trenta anni, l'articolo 5, commi 4 e 5, della presente proposta di legge prevede – sotto precise condizioni – il loro ritiro temporaneo dalla circolazione, con obbligo di annotazione in caso di trasferimento della proprietà e con la garanzia per il proprietario della successiva eventuale reimmatricolazione, oppure prevede il beneficio del frazionamento della tassa in rate trimestrali con l'obbligo di pagamento solo in caso di effettiva circolazione.

Per quanto attiene alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, è risaputo che non è possibile la corretta conservazione di questi veicoli se ad essi non è consentita la libera circolazione in tutti i centri urbani. Infatti, dopo uno stazionamento prolungato nei luoghi in cui vengono conservati, per siffatti veicoli, costruiti con tecniche e materiali ampiamente superati, accade spesso che si inchiodino i freni, che vada in avaria la frizione, che si solfati la batteria, che si ossidino i

contatti elettrici, che si deformino gli pneumatici nei punti in cui restano contatto con il suolo e così via.

Oggi, la libera circolazione dei veicoli più datati è disciplinata con le norme più diverse in regioni e comuni diversi che, molto spesso, nelle loro delibere, non distinguono un veicolo «euro zero» da un veicolo di interesse storico e collezionistico.

Accade così che un veicolo di interesse storico che transiti legittimamente nella zona a traffico limitato di un dato comune venga a trovarsi, subito dopo, in altro comune dove la sua circolazione avviene in contravvenzione.

L'articolo 5, comma 3, del presente disegno di legge pone rimedio a questo ostacolo che impedisce la corretta conservazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico di vetustà superiore a trenta anni e muniti di apposito contrassegno di identificazione, poiché li equipara a quelli meno inquinanti.

Questo modo di garantire la loro libera circolazione ha il pregio di non richiedere modifiche all'articolo 7 del Codice della strada per quanto attiene l'autonomia dei sindaci delle città italiane in fatto di circolazione.

Poiché, inoltre, il numero di veicoli che possono godere di questo beneficio è esiguo e, a norma della presente proposta, non è neppure consentito il loro uso quotidiano, si ritiene che la loro libera circolazione non venga ad incidere in misura apprezzabile sulla tutela dell'ambiente urbano.

Per ciò che concerne la revisione periodica dei veicoli di interesse storico e collezionistico, oggi, per effetto dei combinati disposti degli articoli 60 ed 80 del Codice della strada, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono confinati nella categoria dei veicoli atipici e, per l'effetto, sono soggetti a revisione ogni anno, come i taxi e le autoambulanze.

La norma non ha ragione di esistere ulteriormente poiché nessuno può negare che i veicoli di interesse storico posseduti dai veri collezionisti percorrono ben poca strada e sono tenuti in perfetta efficienza per passione amatoriale ed indipendentemente da ogni costrizione normativa.

Infine, occorre dire che un collezionista che custodisca, ad esempio, una decina di veicoli di interesse storico e voglia farli circolare almeno un paio di volte all'anno deve affrontare, ogni anno, un costo di revisione così alto da confliggere apertamente con ogni norma di tutela del patrimonio storico dei veicoli del passato.

L'articolo 10, comma 3, della presente proposta, stabilisce, quindi, che la revisione periodica avvenga con cadenza quadriennale e con le modalità stabilite dalle norme in vigore all'epoca della prima immatricolazione.

Per quanto attiene alla immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, stante la grande incertezza e la disparità di comportamento che oggi si riscontra presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile che sono deputati a svolgere le pratiche per la immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli di

interesse storico e collezionistico, premesso che tali veicoli di cui la reimmatricolazione è richiesta dopo la loro radiazione dal P.R.A. sono da considerarsi beni culturali e non rifiuti speciali, l'articolo 8, commi 1 e 2, del presente disegno di legge disciplina compiutamente tutte le fasi del procedimento, sino al rilascio di una targa conforme alla targa dell'epoca e di una targa supplementare di riconoscimento.

Relativamente l'autenticità dei veicoli certificati di interesse storico e collezionistico da parte delle associazioni, stante il grande numero di veicoli della fascia di vetustà 20-30 che, secondo la stampa di settore, circolano sulle nostre strade essendo stati indebitamente certificati di particolare interesse storico a norma dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ed a norma di delibere di talune regioni d'Italia, l'articolo 13 del presente disegno di legge, pur consentendo che questo tipo di veicoli conservi il proprio *status*, fa salva tuttavia la facoltà delle autorità competenti di accertare, se del caso, l'insussistenza dei requisiti di particolare interesse storico, anche dopo la data di trasformazione in legge del presente disegno di legge.

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

- a) «veicolo di interesse storico e collezionistico»: un veicolo a motore, con accessori, ed i rimorchi, come descritto dagli articoli 52, 53, 54, 56, 57, 59 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) «associazione»: un'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, o avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
- c) «certificato»: il certificato del requisito di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4;
- d) «amministrazione competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale;
- e) «autorità competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale della motorizzazione;
- f) «registro dell'associazione»: il registro di cui all'articolo 2, comma 5;
- g) «registro dell'Amministrazione»: il registro di cui all'articolo 2, comma 6.

Art. 2.

(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. La presente legge favorisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.

2. Gli statuti indicano con chiarezza le finalità e l'assenza del fine di lucro delle associazioni amatoriali di cui al comma 1, mentre le clausole associative delle stesse garantiscono la trasparenza

dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative dichiarate negli statuti.

3. Sono associazioni riconosciute i seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

4. La costituzione di nuove associazioni è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) riunire non meno di cinquanta club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno cinquanta soci iscritti;
- b) presenza e operatività da almeno tre anni in non meno di sei regioni italiane nell'ambito delle attività a sostegno e tutela degli interessi generali della motorizzazione storica italiana, del collezionismo dei veicoli con più di trenta anni di età e comunque con caratteristiche di specialità ed originalità, della valorizzazione dell'importanza culturale, storica e sociale, e della promozione della conservazione e recupero dei tali veicoli;
- c) possesso di idoneo archivio storico, tecnico e documentale che consenta di svolgere l'attività certificante di cui al successivo articolo 4.

5. Le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali hanno rilasciato la certificazione di cui all'articolo 4.

6. Presso l'Amministrazione competente è istituito un registro al quale le associazioni devono essere iscritte.

Art. 3.

(Definizione di veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. I requisiti necessari ad un veicolo a propulsione meccanica, nonché ai suoi accessori, ed ai rimorchi, per ottenere il certificato di attribuzione dello *status* di veicolo di interesse storico e collezionistico, sono i seguenti :

- a) avere vetustà di almeno 30 anni;
- b) essere conservato e mantenuto in condizioni storicamente corrette;
- c) non essere utilizzato per uso professionale;
- d) essere parte del patrimonio storico, tecnico e culturale.

Art. 4.

(Certificato di interesse storico e collezionistico)

1. Le associazioni rilasciano, su richiesta ed a spesa dei proprietari, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, un certificato di interesse storico e collezionistico che attesta:

- a) la data di costruzione;
- b) la marca ed il modello del veicolo;
- c) le caratteristiche tecniche, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica di idoneità alla circolazione;
- d) la sussistenza delle originarie caratteristiche di fabbricazione nonché la specifica indicazione di quelle modificate o da modificarsi;
- e) la sussistenza e l'elencazione delle modifiche apportate al veicolo medesimo;
- f) ogni eventuale ulteriore annotazione che valga a significare la rilevanza dello stesso sotto un profilo

di valutazione storico-collezionistico.

2. Lo stato di corretta conservazione del veicolo non iscritto o radiato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.), con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal P.R.A., alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, ovvero al luogo di rinvenimento dello stesso, al modo di acquisto della proprietà o del possesso ed alle modalità di conservazione, è comprovato da certificazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente l'iscrizione del veicolo nel registro dell'associazione, allegando la documentazione almeno fotografica del veicolo.

Art. 5.

(Disposizioni per la tutela e la conservazione del patrimonio dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. Le associazioni pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare il censimento, la conservazione, la circolazione e la valorizzazione a fini culturali del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, una commissione composta da rappresentanti dell'Amministrazione competente e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), che ha il compito di individuare i veicoli di vetustà inferiore a trenta anni, distinti per marca, modello ed anno di fabbricazione, dei quali va promossa ed incentivata la corretta conservazione.

3. Tale attività di individuazione avviene sia attraverso scelte motivate, sia secondo criteri oggettivi, basati sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati, con il supporto dell'archivio nazionale veicoli presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.

4. Ai fini della circolazione su strada, nei centri urbani, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono equiparati ai veicoli meno inquinanti.

5. I veicoli di futuro interesse storico e collezionistico individuati ai sensi del comma 2, possono, su istanza di parte, essere ritirati temporaneamente dalla circolazione e, previa radiazione dal P.R.A., possono essere destinati alla conservazione in aree private.

6. Il proprietario del veicolo così radiato dal P.R.A. conserva le targhe ed i documenti dello stesso ai fini della reimmatricolazione ed è esonerato dall'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per tutto il periodo di quiescenza del veicolo.

7. Lo stato di quiescenza del veicolo radiato dovrà essere annotato anche nell'atto di trasferimento della proprietà dello stesso.

8. Qualora i veicoli di cui al presente articolo non siano ritirati dalla circolazione, è comunque possibile procedere al pagamento dell'intera tassa, frazionata in rate trimestrale. La frazione trimestrale della tassa è dovuta solo per i trimestri di effettivo

utilizzo del mezzo.

Art. 6.

(Responsabilità delle associazioni e garanzia)

1. Le associazioni sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico. Le associazioni sono esenti da responsabilità se le dichiarazioni da esse rese in buona fede e con l'ordinaria diligenza risultano essere conseguenza diretta dei dati non veritieri forniti dal richiedente e da questi certificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata dalla dichiarazione di consapevolezza circa le responsabilità che su di lui incombono in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Qualora risulti iscritto ad un registro dell'associazione, anche in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, un veicolo certificato come di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il suddetto veicolo decade con effetto immediato dai benefici di legge previsti dall'articolo 12 e l'autorità competente ordina all'associazione la cancellazione del veicolo dal relativo registro.

3. L'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, qualora sia responsabile a norma del comma 1 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000; tale sanzione è raddoppiata nell'ipotesi di reiterazione della condotta dolosa o negligente nel triennio. Nell'ipotesi di ulteriore reiterazione nei tre anni dall'ultimo episodio, l'associazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'attività di certificazione di cui all'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi; l'associazione che reitera, nei tre anni per la quarta volta, tale condotta, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000 e con la pena amministrativa accessoria della sua cancellazione dal registro dell'Amministrazione.

4. In ogni caso l'associazione che risulta responsabile di avere certificato per negligenza o dolo, un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è tenuta alla reintegrazione all'Erario delle minori somme corrisposte per il periodo in cui il veicolo certificato è stato illegittimamente iscritto nel registro dell'associazione stessa, comprensive degli interessi legali.

4. Risponde della restituzione delle tasse ed imposte evase il proprietario del veicolo qualora risulti che la certificazione rilasciatagli dall'associazione sia conseguenza diretta di dolo da parte sua ai danni dell'Erario e dell'associazione medesima.

5. In ipotesi di concorso nell'illecito, associazione e proprietario rispondono in solido tra loro.

6. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'autorità competente comunica all'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento alla

sede dell'associazione che ha effettuato la falsa certificazione, la denominazione o la ragione sociale dell'associazione stessa, il numero di telaio e di targa del veicolo illegittimamente certificato come di interesse storico e collezionistico, il nominativo dell'ultimo proprietario dello stesso e, se del caso, di coloro che ne siano stati proprietari nel periodo compreso tra la data di iscrizione e quella di cancellazione del veicolo dal registro dell'associazione, tali date e l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria comminata all'associazione, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo o, in via diretta, al solo proprietario.

7. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché delle minori somme versate all'Erario per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione e quella di cancellazione del veicolo dal citato registro dell'associazione.

8. Le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico o della cancellazione dal registro dell'Amministrazione, previste dal comma 3, sono adottate con provvedimento motivato dell'autorità competente.

9. Le associazioni che con abuso di potere procedono alla cancellazione dal proprio registro di un veicolo ivi iscritto, sono responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

10. Ai fini dell'iscrizione nel registro dell'Amministrazione, le associazioni devono stipulare polizza assicurativa a garanzia del pagamento dell'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, del reintegro delle maggiori somme eventualmente dovute all'Erario ai sensi del comma 4 ovvero della obbligazione pecuniaria nascente da fatto illecito per l'ipotesi di cui al comma 7.

Art. 7.

(Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e controlli)

1. Fermo il principio della libertà associativa, le associazioni sono soggette agli obblighi di informazione all'autorità competente ed alla vigilanza ed ai controlli della stessa, secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. Le associazioni sono tenute a comunicare all'autorità competente l'iscrizione nel proprio registro di ogni veicolo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di rilascio del relativo certificato di interesse storico e collezionistico.

3. Nello stesso termine, le associazioni inviano all'autorità competente, anche per via telematica, gli estremi essenziali della documentazione riguardante il veicolo certificato, corredata di ogni documento necessario o utile ai fini della iscrizione del veicolo stesso nel registro dell'associazione stessa.

4. Le associazioni comunicano all'autorità competente, entro il termine massimo di sessanta giorni, ogni variazione relativa alla propria composizione in *club* o scuderie, nonché relativa al

numero dei soci iscritti presso ciascuna di esse, alla propria presenza sul territorio delle regioni italiane, ed ogni altra notizia o variazione che incida sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché ogni variazione inerente agli statuti o alle clausole associative ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorità competente notifica all'associazione il provvedimento di assegnazione di un termine di due mesi entro il quale la stessa deve dare comunicazione di aver provveduto alla reintegrazione dei requisiti e delle condizioni di legge. Decorso inutilmente tale termine, l'autorità competente notifica all'associazione il provvedimento di sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico a tempo indeterminato.

6. L'associazione, sospesa ai sensi del comma 5, comunica il ripristino dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero l'adozione di modifiche allo statuto o alle clausole associative che abbiano reintegrato le condizioni richieste dall'articolo 2, comma 2, all'autorità competente. Questa lo revoca, qualora ritenga venute meno le ragioni del provvedimento di sospensione, nei quindici giorni successivi alla data della comunicazione.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 l'autorità competente ha accesso alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività delle associazioni necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza.

8. L'autorità competente, quando ritiene che un'associazione non svolga le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sia venuta meno ad uno degli obblighi di informazione di cui ai commi 2, 3 e 4, ovvero verifichi che non ha provveduto alla cancellazione ordinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, con provvedimento scritto e motivato contesta all'associazione stessa le eventuali irregolarità, assegnando un termine di due mesi per adempiere alla rimozione delle stesse. L'associazione può eventualmente nello stesso termine formulare proprie controdeduzioni, la cui presentazione sospende la decorrenza del termine ingiunto.

9. L'autorità competente che ritiene non soddisfatte le proprie osservazioni procede ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 5 e 6.

Art. 8.

(Immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. L'immatricolazione e la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4, corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o a richiesta del

precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente, di ottenere, a proprie spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate al momento della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti al modello comunitario. I veicoli provenienti dall'estero possono conservare le targhe d'origine: in questo caso detti veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione che riporti il numero della targa originale rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4, dagli uffici della motorizzazione civile.

3. L'iscrizione di un veicolo ad uno dei registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» (*historicum*), da affiancare alla targa posteriore del veicolo o, ove non sia possibile, a quella anteriore. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, tale targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (*historicum*), riporta, insieme con la sigla dell'associazione, la marca ed il modello del veicolo, la data di fabbricazione ed il numero di registrazione rilasciato dalle associazioni.

4. Le associazioni producono le targhe e la carta di circolazione di cui al comma 2 e la targa di identificazione di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri e il trasporto intermodale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione, nonché le procedure per l'annotazione dei veicoli di cui al comma 1 nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. I veicoli di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritti al P.R.A. entro il termine di sessanta giorni dalla data della immatricolazione o reimmatricolazione, su presentazione di idoneo titolo di proprietà, attestato, ove sia necessario, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, limitatamente ai veicoli radiati d'ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 9.

(Condizioni per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico su strada)

1. I veicoli di interesse storico e collezionistico, equiparati ai veicoli meno inquinanti ai fini dell'accesso alle zone a traffico limitato dei centri urbani, possono circolare sulle strade purché posseggano le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione stradale. L'ammissibilità

alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico che abbiano subito delle consistenti e documentate modifiche, ovvero che siano stati già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è subordinata all'approvazione da parte degli uffici della motorizzazione civile (UMC) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale secondo i principi e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

2. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposite norme del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale della motorizzazione. Tali veicoli sono sottoposti ai controlli con le modalità previste dalle norme in vigore all'epoca della prima immatricolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo di interesse storico e collezionistico non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «all'articolo 60» sono aggiunte le seguenti: «o i veicoli di interesse storico e collezionistico»;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

m-bis) veicoli di interesse storico e collezionistico;»;

c) all'articolo 60, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. sono veicoli di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli stradali a propulsione meccanica, compresi i loro accessori e rimorchi, che abbiano vetustà di almeno trenta anni, siano conservati e mantenuti in condizioni storicamente corrette, non siano utilizzati per uso professionale e siano parte del patrimonio storico, tecnico e culturale. Tali veicoli devono essere muniti del certificato rilasciato da una delle associazioni iscritte nel registro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri ed il trasporto intermodale»;

2) Il comma 5 è abrogato.

d) all'articolo 80, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, la revisione viene disposta ogni quattro anni, sulla base di specifici criteri individuati con apposita norma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e

il trasporto intermodale».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 215 è sostituito dal seguente:

«1. Sono classificati veicoli di interesse storico e collezionistico i veicoli iscritti in uno dei registri delle associazioni riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri ed il trasporto internazionale. Tali veicoli sono dotati, a cura delle associazioni, del certificato di interesse storico e collezionistico attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.»;

b) nel comma 2 dell'articolo 215, le parole: «di almeno di 20 anni» sono sostituite con le seguenti: «di almeno di trenta anni».

3. Nell'appendice V al titolo III – articolo 227, lettera F, il capoverso lettera «b) caratteristiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico» è soppresso.

Art. 11.

(Regolamento di esecuzione)

1. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative della presente legge. Sono in particolare definite la natura e l'entità delle modifiche o sostituzioni ammissibili sui veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché le procedure per la verifica dell'idoneità dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla circolazione su strada ed i relativi costi.

2. Con il medesimo regolamento sono stabiliti altresì le caratteristiche e i requisiti tecnici che devono possedere veicoli costruiti anteriormente al 1959, ai fini dell'ammissione alla circolazione sulle strade.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. Ai veicoli di interesse storico e collezionistico si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Sono soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000.

3. Nel comma 4 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, sono soppresses le parole: «di cui ai commi 1 e 2».

4. La proprietà di un veicolo di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli autoveicoli ovvero i motocicli, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano lo *status* di veicoli di interesse storico e

collezionistico fatta salva la facoltà delle autorità competenti di accertare l'insussistenza dei requisiti per cui è stata chiesta l'iscrizione.

2. Al fine di implementare i dati nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i registri di cui al comma 1 comunicano all'Autorità competente, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, relativi ai veicoli, compresi i loro accessori ed i rimorchi, come definiti dall'articolo 1, lettera a), già iscritti legittimamente presso di essi.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della medesima, anche ai veicoli, compresi i loro accessori ed i rimorchi, quali definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), che prima di tale data, già in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non siano stati iscritti in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, ovvero a quei veicoli, compresi i loro accessori ed i rimorchi, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), che maturino il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, sempre che per le citate categorie di veicoli sia stata richiesta l'iscrizione ad uno dei registri di cui all'articolo 1, comprovata da apposito certificato, rilasciato da tale registro. Per il medesimo periodo, ed alle stesse condizioni, a tali veicoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

4. Il proprietario di un veicolo di cui al comma 3 che, allo scadere del termine di due anni ivi previsto, non abbia conseguito l'iscrizione del veicolo medesimo in uno dei registri di cui all'articolo 1, decade da ogni beneficio nel frattempo goduto ed è tenuto al pagamento delle maggior somme che avrebbe dovuto corrispondere all'Erario per il periodo nel quale ha goduto senza titolo delle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, aumentate degli interessi legali.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, 9 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11.